

Ciclo di eventi interregionali informativi e di aggiornamento

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI


Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

**Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dei contratti
pubblici e altri adempimenti verso le istituzioni centrali**

Lorenzo Smaniotto


Cosa cambia per gli aspetti informativi

2



I principali riferimenti ed adempimenti

3



Disposizioni normative riferite a:

Programmazione degli acquisti delle AP

Publicità delle procedure

Svolgimento delle procedure di gara e affidamento

Obblighi di utilizzo di procedure digitali


Trasparenza

Conservazione digitale


Obblighi informativi relativi alla fase esecutiva del contratto



Scadenze dei provvedimenti



Coinvolgimento attori istituzionali




Fonte dei dati: Osservatorio Agenda digitale



Numero procedute svolte in Italia e Alto Adige - 2015 e 2016				
		con formulario UE		Totale procedure Alto Adige
		Italia	Alto Adige	
Recepimento provinciale	<i>dal 07 gennaio al 19 aprile</i>			
	2015	-	54	18.733
	2016	-	35	10.090
Recepimento nazionale	<i>dal 20 aprile al 16 luglio</i>			
	2015	1.961 (*)	38	13.485
	2016	882 (*)	27	7.487

(*) dal 25 aprile al 2 luglio

Percentile procedure 2016 rispetto 2015



Fonte dei dati: Sistema informativo contratti pubblici e Osservatorio Agenda digitale



Art. 29 d.lgs. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza)

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli **obblighi informativi e di pubblicità** disposti dal presente codice, **tramite i sistemi informatizzati regionali**, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 5 LP 16/2015 (ACP – Modalità di utilizzo delle procedure)



In ambito provinciale l'Agencia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.



Art. 5 LP 16/2015 (ACP – Modalità di utilizzo delle procedure)

6. La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all'articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. **La pubblicazione** degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara **sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità** previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.



Art. 44 d.lgs. 50/2016 (Digitalizzazione delle procedure)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite **le modalità di digitalizzazione delle procedure** di tutti i contratti pubblici, anche **attraverso l'interconnessione** per interoperabilità **dei dati delle pubbliche amministrazioni**. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

Ministero
semplificazione e
pubblica
amministrazione

decreto su digitalizzazione procedure
e interconnessione

entro 18.04.2017




Art. 58 d.lgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

10. AGID emana entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i **sistemi telematici di acquisto e negoziazione**.

Art. 73 d.lgs. 50/2016 (Pubblicazione a livello nazionale)

4. Fermo restando quanto previsto all'[articolo 72](#), gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, **in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement**.



Direttiva 2014/24/UE

- Art. 51 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Art. 52 - Pubblicazione a livello nazionale



LP 16/2015

- Art. 5 c. 6 - Agenzia contratti pubblici – Modalità di utilizzo delle procedure

d.lgs. 50/2016

- Art. 29 c. 2 - Principi in materia di trasparenza
- Art. 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi – settori ordinari
- Art. 73 - Pubblicazione a livello nazionale
- Art. 130 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi – settori speciali

Decreto MIT
d'intesa con ANAC

Definiti di indirizzi generali di pubblicazione al fine
di garantire la certezza della data di pubblicazione

entro 18.10.2016



Art. 72 d.lgs. 50/2016 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli [articoli 70, 71](#) e [98](#), contenenti le informazioni indicate nell'[allegato XII](#), nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'[allegato V](#).

Art. 73 d.lgs. 50/2016 (Pubblicazione a livello nazionale)

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, **ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** o della pubblicazione sul profilo di committente.




Art. 5 LP 16/2015 (ACP – Modalità di utilizzo delle procedure)

6. La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all'[articolo 2](#) per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. **La pubblicazione** degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara **sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità** previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all'[articolo 2](#) sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.



1. Pubblicazione bandi ed avvisi



2. Nuova versione formulari UE



Rif. Normativi


- Art. 72 Direttiva 2014/24/UE - Modifica di contratto durante il periodo di validità
- Art. 48 LP 16/2015 - Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità
- Art. 106 d.lgs. 50/2016 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

NEW

NEW

DIFFERENT

La modalità di adempimento



Art. 31 d.lgs. 50/2016 (Ruolo e funzione del RUP negli appalti e nelle concessioni)

1. Le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso o nell'invito a presentare offerta.
- ...
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di SA designano un RUP per le attività di propria competenza...




Art. 6 LP 16/2015 (Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici)

2. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all'Agenzia o ad altra centrale appaltante l'incarico di indire la procedura di gara, l'amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l'Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina **il/la responsabile della procedura di gara.**



Publicazione nominativo del RUP



ANAC

Definisce una disciplina di maggior dettaglio sui compiti del RUP ...

entro 18.07.2016





Art. 27 LP 16/2015 (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)

4. Per gli appalti aventi a oggetto l'esecuzione di **lavori di importo fino a due milioni di euro**, l'amministrazione aggiudicatrice seleziona i soggetti da invitare sulla base dei criteri indicati al comma 5. L'amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garantire il **principio della rotazione**. Sulla base dell'elenco di cui al comma 5, il/la responsabile unico/unica del procedimento seleziona dodici operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto. La selezione in base al meccanismo di rotazione avviene in maniera trasparente.

Piattaforma
SICP

Elenco operatori economici

22.07.2016





Art. 27 LP 16/2015 (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)

5. Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenda mette a disposizione un **elenco telematico di operatori economici**, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici hanno la possibilità di comunicare in ogni momento eventuali variazioni delle rispettive categorie e classificazioni.
6. Gli operatori economici interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.
7. Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione all'operatore economico richiedente.

ACP - SICP

Funzionalità per gestione Elenco telematico OE

22.07.2016





Art. 34 LP 16/2015 (Composizione delle commissioni di valutazione)

1. Ai fini della nomina dei membri di commissione il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenda mette a disposizione un **elenco telematico** di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'elenco.
2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al [comma 1](#), previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.





Art. 34 LP 16/2015 (Composizione delle commissioni di valutazione)

3. Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona dall'elenco di cui al [comma 1](#) dieci potenziali membri di commissione, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze professionali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'iscritto nell'elenco, dell'operatività del/della professionista rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e della congruità della sua idoneità professionale rispetto al contenuto dell'attività valutativa.
4. Il/La responsabile del procedimento di gara estrae a sorte dall'elenco dei dieci nominativi indicati, **mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del Sistema informativo contratti pubblici**, i membri della commissione che verranno incaricati.

Piattaforma
SICP

Albo provinciale commissari di
valutazione

previsto per
30.10.2016



Art. 29 d.lgs. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza)

1. **Tutti gli atti** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori **relativi alla programmazione** di lavori, opere, servizi e forniture, nonché **alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici** di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'[articolo 5](#), ove non considerati riservati ai sensi dell'[articolo 112](#) ovvero secretati ai sensi dell'[articolo 162](#), **devono essere pubblicati** e aggiornati **sul profilo del committente**, nella sezione **“Amministrazione trasparente”** con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina **le esclusioni dalla procedura** di affidamento e **le ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata **la composizione della commissione giudicatrice** e **i curricula dei suoi componenti**. Nella stessa sezione sono pubblicati anche **i resoconti della gestione finanziaria** dei contratti al termine della loro esecuzione.



➔ Bandi ed avvisi di indizione ed affidamento

OLD

➔ Tutti gli atti relativi alle procedure

➔ La pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

NEW

➔ La pubblicazione della commissione giudicatrice

NEW

➔ La pubblicazione dei curricula dei suoi componenti

NEW

➔ Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

NEW

Art. 1 L. 190/2012 (comma modificato dall'[art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015](#))

...

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al [comma 16, lettera b\), del presente articolo](#), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. **Entro il 31 gennaio di ogni anno**, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. **Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'[articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).



Art. 9 d.lgs. 33/2013 (Accesso alle informazioni pubblicate nei siti) modificato da art. 9 d.lgs. 97/2016

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «**Amministrazione trasparente**», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. **Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti**, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'[articolo 6](#). Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».



Art. 9-bis d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione delle banche dati) introdotto con d.lgs. 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'[Allegato B](#) pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'[articolo 6](#), ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al [comma 1](#), nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'[articolo 2-bis](#) adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'[Allegato B](#), mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e **con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale**, nella sezione "[Amministrazione trasparente](#)", **del collegamento ipertestuale**, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati **purché identici a quelli comunicati alla banca dati**.



Art. 9-bis d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione delle banche dati)

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del [comma 2](#) ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'[articolo 5](#) è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al [comma 1](#) sia imputabile ai soggetti di cui al [comma 2](#), la richiesta di accesso civico di cui all'[articolo 5](#) è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Allegato B	7 BDAP – Banca dati amministrazioni pubbliche	MEF – RES
	9 BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC
	10 Servizio contratti pubblici	MIT



Art. 37 d.lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
 - a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.



D.lgs. 50/2016

- **Art. 37** - Criteri e modalità per la costituzione delle centrali di committenza
- **Art. 38** - Elenco delle stazioni appaltanti qualificate

ANAC

Requisiti tecnico organizzativi per
l'iscrizione all'elenco

entro 18.07.2016

Statuto speciale di autonomia

- **Art. 79 c. 4** - ...le province provvedono per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle attività di coordinamento della Finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato ...
- **Art. 80 c. 1** – Le province hanno competenze legislative in materia di finanza locale

Spending review provinciale

- **Art. 38 LP 16/2015** – Semplificazione in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali
- **Art. 21-ter (Misure di contenimento delle spese negli acquisti pubblici)** – introdotto da art. 10 LP 15 del 12 luglio 2016



- **Art. 21 d.lgs. 50/2016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)**

...

7. **Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali** sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'[articolo 29, comma 4.](#)

Decreto MIT

Definizione modalità, criteri, schemi tipo, informazioni minime ecc... per la redazione e l'aggiornamento dei programmi

entro 18.07.2016





Art. 7 LP 16/2015 (Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano **il programma annuale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie**, relativi ai settori edilizia pubblica, strade, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione.
2. Nel programma sono inseriti opere, lavori, servizi e forniture pubblici per i quali siano state approvate dall'amministrazione aggiudicatrice le caratteristiche tecniche ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3. **Il programma** di cui al comma 1 **prevede** l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture per settore, **il piano finanziario complessivo** e per settore e **i presumibili tempi di attuazione degli interventi**. Il programma può essere oggetto di revisione.
4. L'approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi.
5. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma possono essere derogate



Art. 21 d.lgs. 50/2016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

3. Il **programma triennale dei lavori pubblici** e i relativi **aggiornamenti annuali** contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'[articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.



Art. 21 d.lgs. 50/2016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).




Oggetto di programmazione:

Fabbisogno di forniture e servizi

- F/S \geq 40.000 devono essere inseriti nel programma biennale
- F/S \geq 1.000.000 vanno anche comunicati al Tavolo dei soggetti aggregatori

Tempistica: entro il 31.10 di ogni anno

Pubblicazione su:



Art. 21 d.lgs. 50/2016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

2. Le opere pubbliche incompiute **sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1**, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

 Confluiscono nella programmazione dei LP

Decreto MIT

Definizione modalità, criteri, schemi tipo, informazioni minime ecc... per la redazione e l'aggiornamento dei programmi

entro 18.07.2016



Art. 2 d.lgs. 229/2011 (Comunicazione dei dati)

I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Decreto MEF

Manuale utente MOP (Monitoraggio delle Opere Pubbliche, pubblicato da RGS il 07/04/2016)

26.02.2013



Art. 213 d.lgs. 50/2016 (Autorità Nazionale Anticorruzione)

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale **dell'Osservatorio dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture, composto da **una sezione centrale e da sezioni regionali** aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. **L' Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione** che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. **La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali** competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.



Comunicato Presidente ANAC 11/05/2016 (Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016)

Con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del d.lgs. 163/06, **restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legislativo** e dal d.p.r. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall'Autorità con atti a carattere generale.

Per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell'Osservatorio e del Casellario.



Art. 213 (Autorità nazionale anticorruzione)

4. L'Autorità gestisce il **sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.**

...

8. ... l'Autorità gestisce la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire **accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità** delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, **l'Autorità individua le modalità e i tempi** entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva.



Art. 213 (Autorità nazionale anticorruzione)

10. **L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture, **istituito presso l'Osservatorio**, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'[articolo 80](#). Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'[articolo 81](#).

....

15. **L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici** di cui all'[articolo 78](#) nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'[articolo 192](#).

16. E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti **l'elenco dei soggetti aggregatori**.



Art. 3 L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento

Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010. n. 136)



In pratica:



continuare ad utilizzare gli strumenti già in uso su piattaforma SICP



prestare attenzione agli aggiornamenti che verranno progressivamente comunicati



adeguare i flussi informativi sulla base degli aggiornamenti comunicati



... portare pazienza e ... buon lavoro!

